



RESOLUTIA  
Gestione delle controversie



## **ALLEGATO AL** **PROTOCOLLO DI QUALITA' E AUTODISCIPLINA**



### **CONDIZIONI DI ADESIONE E** **FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO**

#### CONDIZIONI DI ADESIONE AL PROTOCCOLO

- 1) Ogni organismo interessato ad aderire al Protocollo formula, per iscritto, domanda di adesione, con allegata una copia dello stesso Protocollo sottoscritta in originale o con firma digitale dal legale rappresentante, nonché corredata dalla seguente documentazione:
  - visura camerale con assetto soci (ove iscritto alla CCIAA);
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato;
  - copia del provvedimento di iscrizione dell'organismo al Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
  - copia dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni;
  - elenco delle sedi operative proprie e in convenzione;



- elenco dei mediatori e dei criteri di selezione adottati nella formazione delle liste;
  - statistiche dei procedimenti di mediazione riferite agli ultimi tre anni, secondo uno schema predefinito, con la ripartizione media degli incarichi tra i singoli mediatori;
  - la dichiarazione del rapporto giuridico-economico dell'organismo con i propri mediatori;
  - per gli organismi di mediazione di natura pubblica, di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 28/2010, dichiarazione del legale rappresentante e/o delibera del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio camerale, con la quale l'ente pubblico si impegna a riconoscere una piena autonomia del Responsabile dell'Organismo nella gestione del servizio di mediazione, rispetto alle altre attività istituzionali dell'ente;
  - per gli organismi di mediazione privati, ove il responsabile dell'Organismo sia diverso dal legale rappresentante, dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna a riconoscere una piena autonomia del Responsabile dell'Organismo nella gestione del servizio di mediazione.
- 2) La domanda è indirizzata al Coordinatore ed è approvata dal Comitato di Autodisciplina, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
- A. l'iscrizione dell'organismo al Registro ministeriale per un periodo non inferiore a tre anni precedenti la domanda di adesione al Protocollo;
  - B. lo svolgimento in via esclusiva del servizio di mediazione e di altre attività correlate alla risoluzione alternativa delle controversie, comunque compatibili;
  - C. per gli organismi di mediazione di natura pubblica, di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 28/2010, l'impegno dell'ente a



preservare l'autonomia dell'attività di mediazione rispetto alle altre attività istituzionali dell'ente;

- D. per gli organismi di mediazione privati, ove il Responsabile dell'Organismo sia diverso dal legale rappresentante, l'impegno del legale rappresentante a riconoscere una piena autonomia del Responsabile nella gestione del servizio di mediazione;
  - E. l'impegno dell'organismo a valorizzare, nei criteri di designazione dei mediatori, la competenza e l'esperienza del mediatore, attraverso l'applicazione di criteri riconoscibili e verificabili;
  - F. la dichiarazione, nel sito Internet dell'Organismo, del rapporto giuridico-economico con i propri mediatori;
  - G. l'adozione, nella formazione delle liste dei mediatori, di criteri di selezione, fondati sull'esperienza o, in alternativa, sul superamento di una prova di valutazione;
  - H. il numero medio annuale di incarichi conferiti ai mediatori, che sia compatibile con lo svolgimento di una effettiva attività di mediazione;
  - I. il rapporto tra i procedimenti conclusi con accordo o proseguiti oltre il primo incontro ed il numero totale dei procedimenti iscritti, non inferiore al venticinque per cento.
- 3) Nella sola fase di avvio del Protocollo e fino all'insediamento del Comitato di Autodisciplina, la domanda di adesione di un organismo è valutata dagli organismi Promotori. A tal fine, i Promotori propongono l'adesione al Protocollo a tutti gli organismi interessati entro un termine prefissato. Gli organismi che presentano la domanda entro tale termine e che, all'esito della valutazione, corrispondono ai requisiti sopra previsti, sono considerati Primi Aderenti in ogni forma di comunicazione del Protocollo e delle iniziative ad esso



collegate. L'adesione al Protocollo resta comunque aperta agli organismi interessati.

## ESCLUSIONE E LIBERTA' DI RECESSO

- 4) Ogni organismo aderente al Protocollo può essere escluso, su decisione motivata del Comitato di Autodisciplina, per uno o più dei seguenti motivi:
  - grave e reiterata violazione del presente protocollo, previo almeno un ammonimento alla prima violazione;
  - grave e reiterata violazione della normativa vigente e del regolamento, previo almeno un ammonimento alla prima violazione;
  - grave valutazione negativa, rilevata secondo i protocolli stabiliti dal Comitato di Autodisciplina;
  - mancato adempimento, senza giustificato motivo, di una decisione del Comitato di Autodisciplina;
  - morosità nel pagamento della quota di contribuzione, previa diffida da parte del Gestore del protocollo.
- 5) Le decisioni del Comitato di Autodisciplina saranno rese pubbliche sul sito dedicato del Protocollo.
- 6) L'organismo escluso dal Protocollo non può essere riammesso al Protocollo prima che siano trascorsi due anni dalla esclusione, salvo diverso termine stabilito dal Comitato di Autodisciplina.
- 7) Ogni organismo aderente è libero di recedere dal Protocollo, senza alcun preavviso, fermo restando l'obbligo di contribuzione per l'anno in corso.



## GESTIONE DEL PROTOCOLLO

- 8) Il presente Protocollo viene promosso, nella sua fase di avvio, nell'ambito del progetto YesSsi. Gli organismi aderenti resteranno comunque liberi di aderire o meno alla piattaforma YesSsi, a prescindere dalla condivisione del protocollo. Gli organismi che aderiranno al protocollo saranno comunque indicati nel sito YesSsi, così come saranno indicati in un sito Internet specificamente riferibile al Protocollo.
- 9) La gestione amministrativa e contabile del Protocollo è affidata al soggetto Gestore del progetto YesSsi e, per esso, alla persona fisica individuata quale Coordinatore del Protocollo.
- 10) Gli organismi Promotori si riservano di proporre, d'intesa con il Gestore e con il Coordinatore, una diversa organizzazione del Protocollo, anche in forma autonoma rispetto al progetto YesSsi.
- 11) Il Coordinatore è affiancato da un Comitato Consultivo composto da tre membri, di cui uno eletto dagli organismi Promotori e gli altri due eletti da tutti gli organismi aderenti al Protocollo. I membri del Comitato Consultivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 12) Per lo sviluppo di tutte le attività e iniziative correlate al Protocollo, il Coordinatore può avvalersi di uno o più professionisti da individuarsi di concerto con il Comitato di Autodisciplina.
- 13) Il Coordinatore è soggetto al controllo del Comitato di Autodisciplina al quale rendiconta la gestione amministrativa e contabile del Protocollo. Per la funzione di controllo, il Comitato di Autodisciplina può avvalersi di un professionista terzo individuato dalla stesso Comitato.
- 14) Il voto degli organismi promotori e aderenti è espresso, per ogni deliberazione prevista dal presente Protocollo, in ragione di un voto per ciascun organismo ed un numero ulteriore di



voti rapportato al numero dei procedimenti di mediazione iscritti nell'anno precedente, in ragione di un voto ogni cinquecento procedimenti.

## IL COMITATO DI AUTODISCIPLINA

- 15) I membri del Comitato di Autodisciplina vengono nominati da tutti gli aderenti al presente Protocollo, a maggioranza semplice e restano in carica per tre anni. I componenti del Comitato di Autodisciplina eleggono tra di loro un Presidente ed approvano le regole per il funzionamento del Comitato.
- 16) Ai fini della elezione, i componenti del Comitato sono indicati dagli organismi tra i soggetti che corrispondono a tutti i seguenti requisiti:
- essere in possesso della qualifica di mediatore, secondo la vigente normativa;
  - essere in possesso della qualifica di formatore teorico o pratico, secondo la vigente normativa;
  - avere una comprovata esperienza del settore della mediazione come mediatore, formatore o responsabile scientifico di ente di formazione, per un periodo non inferiore a dieci anni;
  - non essere socio, associato, responsabile di sede o rivestire alcuna carica presso un organismo di mediazione.
- 16) I componenti del Comitato di Autodisciplina sono rieleggibili e non sono revocabili per la durata del loro mandato.
- 17) Nella sola fase di avvio del Protocollo e limitatamente alla prima nomina, il Comitato di Autodisciplina è nominato dagli organismi Promotori, a maggioranza semplice.

## COSTI DI GESTIONE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

- 18) Sono da considerarsi costi a carico del Protocollo:



- i compensi ed il rimborso delle spese per i componenti del Comitato di Autodisciplina;
  - i costi per l'elaborazione e l'hosting del sito Internet specificamente riferibile al Protocollo;
  - i compensi e le spese per l'attuazione dei protocolli valutazione del servizio di mediazione;
  - i compensi dei professionisti terzi che vengono incaricati per consulenze e/o incarichi relativi alle attività ed iniziative del Protocollo;
  - ogni altra spese strettamente riconducibili alle attività ed iniziative del Protocollo.
- 21) A tutti i soggetti che assumono le cariche di cui al presente Protocollo non spetta alcun compenso, ad eccezione dei componenti del Comitato di Autodisciplina, in ragione del prevedibile impegno stabile per il Protocollo.
- 22) Ai componenti del Comitato di Autodisciplina è riconosciuto un compenso annuo stabilito dagli organismi Promotori, anche in base al numero dei primi aderenti al Protocollo. Il compenso può essere soggetto ad adeguamento periodico, in base all'effettivo impegno del Comitato. L'adeguamento è proposto dalla stesso Comitato ed approvato da tutti gli organismi aderenti al protocollo, a maggioranza semplice.
- 23) Il rendiconto economico è presentato dal Coordinatore, su base annuale entro il 30 aprile di ogni anno, al Comitato di Autodisciplina che lo approva, valutando la congruità e la pertinenza dei costi rispetto alle attività del Protocollo.
- 24) Tutti i costi rendicontati ed approvati sono ripartiti tra tutti gli organismi di mediazione Promotori e Aderenti secondo un criterio proporzionale in base ai procedimenti di mediazione iscritti nell'anno di riferimento.



- 25) Le quote di contribuzione vengono saldate entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello rendicontato. Entro il termine del 31 luglio, gli organismi sono tenuti al versamento del 50% di quanto dovuto per l'anno precedente, a titolo di acconto per l'anno successivo.
- 26) Non è ammessa la ripartizione di alcun utile ricollegabile alle iniziative del Protocollo. Eventuali avanzi di gestione devono essere riportati nell'anno successivo ed investiti nella implementazione del Protocollo e delle attività ad esso collegate.

#### MODIFICHE AL PROTOCOLLO

- 27) Ogni modifica al Protocollo ed al presente Allegato deve essere sottoposta al parere di tutti gli organismi aderenti al Protocollo e del Comitato Scientifico e viene approvata dalla maggioranza degli organismi Promotori, previa valutazione favorevole del Comitato di Autodisciplina. Resta ferma la libertà di ogni organismo aderente di recedere dal Protocollo, fatto salvo l'obbligo di contribuzione fino all'ultimo anno di adesione.

#### CONDIZIONI LEGALI DI ADESIONE AL PROTOCOLLO

- 28) L'adesione al presente protocollo ha natura contrattuale e non implica la costituzione di alcuna società o associazione. Con l'adesione al Protocollo gli organismi conferiscono mandato con rappresentanza al Coordinatore, nei limiti già specificati, al fine di concordare e negoziare la realizzazione di ogni iniziativa, progetto e protocollo finalizzati alla diffusione e all'implementazione della mediazione, ferma restando la necessaria approvazione del Comitato di Autodisciplina.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA MULTISTEP

- 29) Tutte le controversie derivanti dal presente Protocollo ed ogni iniziativa e progetto ad esso collegato, che riguardano i rapporti tra gli organismi di mediazione tra di loro e tra essi ed il Gestore ed il Coordinatore, nonché il Comitato di





Autodisciplina e tra questo ed il Gestore ed ogni altro soggetto coinvolto nel Protocollo, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, presso un organismo prescelto dalla parte istante. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

GLI ORGANISMI PROMOTORI

GLI ORGANISMI PRIMI ADERENTI

Il sottoscritto legale rappresentante o procuratore speciale aderisce alle sopra esposte condizioni di adesione e di funzionamento del Protocollo di Qualità e Autodisciplina

Firma digitale con apposizione grafica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto legale rappresentante o procuratore speciale riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Artt. 4 e 6 -ESCLUSIONE E LIBERTA' DI RECESSO

Art. 14 - GESTIONE DEL PROTOCOLLO

Artt. 24, 25 e 26 - COSTI DI GESTIONE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Art. 27 - MODIFICHE AL PROTOCOLLO

Art. 28 - CONDIZIONI LEGALI DI ADESIONE AL PROTOCOLLO

Art. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA MULTISTEP

Firma digitale con apposizione grafica